

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8046/2003

doc.gen. n. 1455/2003

Provvedimento Organizzativo della Sezione INFN di Genova

(ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera h), e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'INFN e dell'articolo 1, comma 4, del Regolamento Generale delle Strutture)

A cura della

Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN

Ufficio Ordinamento

30 aprile 2003

Art. 1

Sezione INFN di Genova

1. La Sezione INFN di Genova, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento Generale dell'INFN e degli articoli 1 e 2 del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, è Struttura scientifica avente il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
2. I rapporti tra la Sezione e la locale Università degli Studi sono regolati da apposita convenzione.

Art. 2

Direzione della Sezione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento Generale dell'INFN, la Direzione della Sezione è attribuita, per incarico, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore della Sezione è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme previste negli articoli 17 e 20 del Regolamento Generale dell'INFN.
3. Il Direttore della Sezione, così come stabilito dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento Generale dell'INFN ha il compito di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
4. Dal Direttore della Sezione dipende, in via gerarchica e funzionale, tutto il personale INFN della Sezione ed il personale comunque assegnato alla stessa dalle Università e da altri Enti.
5. Il Direttore sovrintende altresì al personale dotato di incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione alle attività di ricerca dell'Istituto.
6. Almeno una volta all'anno il Direttore della Sezione convoca il personale per presentare una relazione sullo stato di avanzamento della attività e sulle relative previsioni programmatiche.
7. Il Direttore è responsabile della contrattazione decentrata locale nel rispetto della normativa di legge e degli accordi a livello nazionale.

Art. 3

Consiglio di Sezione

1. Ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 22, comma 1, del Regolamento Generale dell'INFN, il Direttore della Sezione si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione per:
 - a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;
 - b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione e l'attuazione in sede locale, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della Struttura.

Art. 4

Struttura Organizzativa della Sezione

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a) del Regolamento Generale dell'Istituto e dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, la Sezione si articola come segue:
 - Servizio Amministrazione;
 - Servizio di Direzione;
 - Servizio Tecnico Generale;
 - Servizio Elettronica;
 - Servizio Progettazione Meccanica;
 - Servizio Officina Meccanica;
 - Servizio Calcolo e Reti;
 - Servizio Alte Tecnologie;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, ai Servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di incarico di collaborazione tecnica.

3. I Responsabili dei Servizi rispondono al Direttore della Sezione del funzionamento degli stessi e dell'attuazione dei progetti di attività loro assegnati.

4. Eventuali sottostrutture all'interno di un Servizio o alle dirette dipendenze del Direttore verranno eventualmente istituite con provvedimento del Direttore, sentite le organizzazioni sindacali locali ed il Consiglio di Sezione.

Art. 5

Servizio Amministrazione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - ragioneria;
 - gestione del bilancio e della spesa;
 - import- export;
 - contratti;
 - fondo economale;
 - patrimonio;
 - liquidazione missioni ed indennità;
 - affari del personale;
 - concorsi;
 - organizzazione elezioni;
 - mensa;
 - assistenza sanitaria all'estero ed assicurazioni;
 - magazzino, trasporti e automezzi;
 - automazione delle procedure tecnico amministrative;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 6

Servizio di Direzione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - segreteria di direzione;
 - archivio di direzione;
 - protocollo;
 - segreterie scientifiche;
 - documentazione programmi obiettivi e rapporti di attività;
 - incarichi di ricerca, collaborazione tecnica e di associazione;
 - rapporti con le organizzazioni sindacali;
 - Consiglio di Sezione;
 - assunzioni;
 - rapporti esterni;
 - contratti Unione Europea e scambi internazionali;
 - convenzioni ed accordi;
 - organizzazione congressi, seminari e riunioni della Sezione;
 - supporto di segreteria e documentazione per il Servizio Prevenzione e Protezione;
 - supporto di segreteria e documentazione radioprotezionistica e sanitaria;
 - formazione del personale;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 7

Servizio Tecnico Generale

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività' del Servizio:
 - logistica degli impianti tecnologici;
 - organizzazione ed eventuale esecuzione di interventi tecnici;
 - attività di consulenza tecnica, di aggiornamento degli elenchi dei fornitori e delle ditte installatrici, nonché di cataloghi;
 - attività di falegnameria;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 8

Servizio Elettronica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - progettazione elettronica;
 - supporto CAD per PCB; supporto CAD per VLSI analogico e digitale;
 - officina elettronica di Sezione;
 - acquisti materiale elettronico; magazzino elettronica;
 - installazione, test e manutenzione di apparati elettronici;
 - ricerca e sviluppo di nuove tecnologie elettroniche;
 - assistenza agli esperimenti e attività di supporto per l'installazione, collaudo e manutenzione di apparati elettronici in sede e presso i laboratori nazionali ed internazionali;
 - documentazione e consulenza su componentistica e strumentazione elettronica;
 - elettrotecnica;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 9

Servizio Progettazione Meccanica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - progettazione e disegno di parti e di sistemi meccanici con forte supporto CAD;
 - analisi strutturale e termofluidodinamica;
 - assistenza agli esperimenti;
 - gestione dell'hardware, dei sistemi operativi, degli applicativi CAD/CAM e delle attrezzature periferiche;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 10

Servizio Officina Meccanica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - collaborazione e supporto tecnico alla progettazione meccanica;
 - gestione e utilizzazione del Centro Misure;
 - lavorazione con macchine utensili;
 - aggiustaggio;
 - saldature;
 - carpenteria;
 - realizzazione di parti meccaniche di precisione e per il vuoto;
 - assemblaggio, installazione e messa a punto di apparati sperimentali;
 - supporto meccanico agli esperimenti;
 - acquisti materiale meccanico;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 11

Servizio Calcolo e Reti

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - management dei sistemi centrali, aggiornamento software dei sistemi operativi e coordinamento con rete INFN;
 - coordinamento con reti geografiche e metropolitane;
 - assistenza utenti, installazione e configurazione di software e hardware informativo;
 - attività di assistenza e supporto informatico;
 - consulenza per l'automazione delle procedure tecnico amministrative e magazzino;
 - collaborazione con i gruppi di ricerca per lo sviluppo del software di analisi e di acquisizione dati per esperimenti e tests;
 - management delle LAN's;
 - coordinamento con Garr;
 - proxy, FTC server;
 - gestione di contratti manutenzione hardware e software, gestione e distribuzione del software/licenze, tenuta dell'anagrafe delle apparecchiature informatiche della Sezione;
 - predisposizione della documentazione multimediale e organizzazione seminari a carattere informatico;
 - elaborazione progetti relativi allo sviluppo della rete e dei servizi informatici;

- partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali per la sperimentazione di nuove tecniche hardware e software;
- compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 12

Servizio Alte Tecnologie

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - analisi e studio di superfici di materiali mediante spettroscopia XPS;
 - gestione e manutenzione spettrometro XPS;
 - gestione e manutenzione sistemi criogenici;
 - sviluppo di tecnologie di alto vuoto e supporto agli esperimenti per l'uso delle stesse;
 - sviluppo di tecnologie criogeniche e supporto agli esperimenti per l'uso delle stesse;
 - supporto ai trasferimenti di innovazioni tecnologiche;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 13

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - i compiti e le attività del Servizio sono quelli previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.
4. Il Servizio esplica i propri compiti ed attività in collaborazione con le figure professionali previste nel successivo articolo 14.

Art. 14

1. La sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata ad esperti qualificati.
La sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata a medici autorizzati e/o competenti.
2. Le attività di medicina del lavoro previste dal D.P.R. n. 303/1956, dal D.L. 15 agosto 1991, n. 277, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative di tutela sanitaria in vigore, sono svolte dal medico competente.

Art. 15

1. Il presente provvedimento può essere modificato od integrato, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN.

2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell'INFN.